"A CHIARE LETTERE"

"La prima Sede non è giudicata da nessuno" (can. 1404 c.j.c.): verso il tramonto di un'utopia (di g. c.)

SOMMARIO: 1. Le Osservazioni Conclusive del Comitato per il diritto dei fanciulli dell'ONU - 2. Il cammino del "ricominciamento" -- 3. Il doppio volto dell'ingerenza - 4. La prima Sede non è giudicata da nessuno - 5. Il tramonto di quel primato.

1 – Le Osservazioni Conclusive del Comitato per i diritti del Fanciullo

Il tenore delle "Osservazioni Conclusive sul secondo rapporto periodico della Santa Sede", adottato dal Comitato preposto al controllo sull'attuazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo che opera presso l'ONU¹, è davvero inconsueto. Il Comitato, infatti, dopo avere lamentato un considerevole ritardo nella presentazione del rapporto², ha formulato sia apprezzamenti per le misure legislative e organizzative adottate dalla Santa Sede nel corso del 2013, sia esplicite richieste di modifica delle leggi canoniche e dello stesso insegnamento della Chiesa sui temi eticamente sensibili dell'aborto, della famiglia,

¹ Il Committee on the Rights of the Child (di seguito, "CRC" o "Comitato") opera presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, e ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati-parte nell'attuazione dei principi della *Convention on the Rights of the Child*, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 settembre del 1989 (di seguito, "la Convenzione"), evidenziando gli eventuali problemi o lacune e individuando le misure da adottare. Il CRC è la fonte internazionale più autorevole per quanto concerne l'interpretazione della Convenzione (http://www.gruppocrc.net(IMG/pdf/Il_Comitato_onu.pdf).

Le Osservazioni Conclusive del Comitato, adottate all'esito della 65ª sessione (13-31 gennaio 2014) e relative al Rapporto periodico della Santa Sede del 16 gennaio 2013 (di seguito, "OC"), possono leggersi per esteso all'url http://vaticaninsider.lastampa.it/file admin/user_upload/File_Versione_originale/Rapporto_Onu_su_Vaticano.pdf.

Il Rapporto iniziale era stato presentato dalla Santa Sede il 2 marzo 1994.

² Cfr. OC, § 1.2: "The Committee however regrets that the second periodic report was submitted with a considerable delay, which prevented the Committee from reviewing the implementation of the Convention by the Holy See for 14 year".

dell'omosessualità, al fine di assicurare una garanzia più ampia ed efficace dei diritti del fanciullo garantiti dalla relativa Convenzione³.

L'intervento finale del rappresentante della Santa Sede davanti al Comitato si era chiuso con queste parole:

"la Santa Sede sarà lieta di accogliere qualsiasi **suggerimento** da parte del Comitato che possa aiutarla a promuovere e a incoraggiare il rispetto dei diritti del bambino e ad assicurare un'attuazione efficace dei provvedimenti della Convenzione e dei suoi Protocolli"⁴.

Ma il CRC non si è limitato a dare "suggerimenti"; e la nota diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede dopo la pubblicazione delle OC non cela il disappunto per l'asserita "ingerenza", e manifesta il rincrescimento di vedere in alcuni punti "un tentativo di interferire nell'insegnamento

³ La Convenzione è stata ratificata dalla Santa Sede il 20 aprile 1990; l'adesione è stata accompagnata da tre "riserve" circa la sua interpretazione (sui metodi della "pianificazione familiare"; sui diritti dei genitori nel campo dell'educazione, della fede religiosa, dell'associazionismo e della vita privata sulla compatibilità con la natura e le leggi dello Stato della Città del Vaticano per quanto concerne l'applicazione della Convenzione in tale Stato). Nel 2000, poi, la Santa Sede ha aderito al *Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini*, nonché al *Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati*, ambedue ratificati il 24 ottobre 2001. Per ognuno di questi ultimi due protocolli la Santa Sede ha presentato al Comitato il 14 maggio 2010 un Rapporto iniziale, oggetto di esame.

Poiché alcuni altri protocolli opzionali non sono stati ancora ratificati, il Comitato, al par. 62 delle sue OC raccomanda "... that the Holy See, in order to further strengthen the fulfilment of children's rights, ratify the core human rights instruments to which it is not yet a party, namely the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Covenant on Civil and Political Rights and their Optional Protocols as well as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol, the Convention on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment."

⁴ Si può leggere l'Intervento dell'Arcivescovo Silvano Tomasi, al Comitato di esame del rapporto presentato dalla Santa Sede sull'applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo nel corso della 65a Sessione dei lavori del Comitato (Ginevra, 16 gennaio 2014), all'url http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2014/documents/rc-seg-st-20140116_tomasi-child-rights_it.html (mio il risalto).

della Chiesa Cattolica sulla dignità della persona umana e nell'esercizio della libertà religiosa"⁵.

Ancora più nel dettaglio, in due passaggi particolarmente significativi si avanzano le pressanti richieste di modificare la previsione del diritto canonico secondo cui gli abusi sessuali sono annoverati tra i delitti contro la morale e non tra quelli contro la persona ("crimes"), e di prevedere norme, meccanismi e procedure per la denuncia obbligatoria alle competenti autorità civili di ogni caso in cui vi sia il sospetto di abuso e sfruttamento sessuale di un fanciullo⁶.

2 - Il cammino del "ricominciamento"

Il primo decennio di questo nuovo millennio, secondo l'amara testimonianza resa da Benedetto XVI nell'anno conclusivo (per la Chiesa un vero e proprio *annus horribilis*), si è "svolto così diversamente da come ce l'eravamo aspettato [...] La consapevolezza di quale dono

⁵ Riporto il passo per esteso: "Secondo le particolari procedure previste per le parti della Convenzione, la Santa Sede prende atto delle Osservazioni Conclusive sui propri Rapporti, le quali saranno sottoposte a minuziosi studi ed esami nel pieno rispetto della Convenzione nei differenti ambiti presentati dal Comitato secondo il diritto e la pratica internazionale come pure tenendo conto del pubblico dibattito interattivo con il Comitato svoltosi il 16 gennaio 2014. Alla Santa Sede rincresce, tuttavia, di vedere in alcuni punti delle Osservazioni Conclusive un tentativo di interferire nell'insegnamento della Chiesa Cattolica sulla dignità della persona umana e nell'esercizio della libertà religiosa. La Santa Sede reitera il suo impegno a difesa e protezione dei diritti del fanciullo in linea con i principi promossi dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo e secondo i valori morali e religiosi offerti dalla dottrina cattolica". La nota si può leggere all'url http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollett ino/pubblico/2014/02/05/0087/00183.html.

⁶ Si legge al par. 44 delle OC: "The Committee acknowledges the Holy See's statement about the importance to establish the truth of what happened in the past, to take the necessary steps to prevent it from occurring again, to ensure that the principles of justice are fully respected and, above all, to bring healing to the victims and to all those affected by these egregious crimes. In this perspective, the Committee strongly urges the Holy See to: (*omissis*)

- (d) Amend Canon Law in order for child sexual abuse to be considered as crimes and not as "delicts against the moral" and repeal all provisions which may impose an obligation of silence on the victims and on all those that become aware of such crimes;
- (e) Establish clear rules, mechanisms and procedures for the mandatory reporting of all suspected cases of child sexual abuse and exploitation to law enforcement authorities;
- (f) Ensure that all priests, religious personnel and individuals working under the authority of the Holy See are made aware of their reporting obligations and of the fact that in case of conflict, these obligations prevail over Canon law provisions; (omissis)".

rappresenti il sacerdozio della Chiesa Cattolica, che ci è stato affidato dal Signore" ha detto il Pontefice, non ha potuto impedire di rimanere

"sconvolti quando, proprio in quest'anno e in una dimensione per noi inimmaginabile, siamo venuti a conoscenza di abusi contro i minori commessi da sacerdoti, che stravolgono il Sacramento nel suo contrario: sotto il manto del sacro feriscono profondamente la persona umana nella sua infanzia e le recano un danno per tutta la vita".

Senza infingimenti e scusanti il Pontefice ha affermato: "Siamo consapevoli della particolare gravità di questo peccato commesso da sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità".

Sarebbe stato arduo immaginare una confessione più franca e piena. Di conseguenza diveniva doveroso intraprendere senza indugio un percorso concreto ed efficace di penitenza ed espiazione, quel cammino "di ricominciamento" annunziato in modo profetico da un poeta cattolico quale fu Mario Luzi all'avvio del primo secolo di questo millennio⁸. Un cammino che, come nella visione di sant'Ildegarda

⁷ I passi sono ripresi da **Benedetto XVI**, *Discorso* tenuto il 20 dicembre 2010 nel corso dell'udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi (in *http://www.ratzingerbenedettoxvi.com/udienzacuriaromana.htm* può leggersi il testo integrale).

Un'analoga denunzia si legge anche nel Comunicato finale della 61^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana del 24-28 maggio 2010:

«3. Una verità odiosa, affrontata con chiarezza

I sacerdoti sono ogni giorno a servizio del bene di tutti: "Per come stanno in mezzo al popolo, per come operano, per come si spendono – ha evidenziato il Cardinale Presidente nella prolusione - i nostri sacerdoti sono la gloria della nostra Chiesa. I casi di indegnità non possono oscurare il luminoso impegno che il clero italiano nel suo complesso, da tempo immemore, svolge in ogni angolo del Paese". Il riconoscimento, condiviso dall'Assemblea, è tanto più significativo in quanto giunge in un momento in cui la Chiesa è ferita dal dramma della pedofilia, un problema "terrificante", affrontato dal Papa "in maniera chiara ed incisiva". Numerosi interventi hanno ribadito la necessità di una vera penitenza e conversione, unita al coraggio della verità – che, anche quando è "dolorosa ed odiosa", non può essere taciuta o coperta – senza peraltro lasciarsi intimidire da generalizzazioni strumentali ...».

Il paragrafo riportato (il testo integrale del Comunicato può leggersi all'url http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/cciv4_doc.edit_documento?id_pagina=7414&p_i d=15089) palesa per un verso la consueta tentazione "riduttiva" e, per altro verso, l'altrettanto consueta accusa di strumentalizzazioni.

⁸ Si leggano i versi finali della poesia di **M. LUZI**, "Fiore della fede" dalla raccolta *Autoritratto*, Garzanti, Milano, 2007, p. 300 ss.:

«O secolo che vieni / sii un secolo nostro / nell'ordine della cristiana previsione / di fede e di certezza. Per tutti i secoli dei secoli / per omnia saecula saeculorum: / ma siilo veramente, siilo frescamente /con ogni umiltà di desiderio, di pena, di grazia e di speranza; / e, prego, non crederti definitivo; / l'omega sconosciuto e certo / splenda

richiamata dall'allora Pontefice, avrebbe dovuto essere acconcio a ripulire il volto della Chiesa "coperto di polvere", e a ricomporre "il suo vestito (...) strappato – per la colpa dei sacerdoti"- Quel volto esigeva, nella prospettiva dei credenti, di "accogliere questa umiliazione come un'esortazione alla verità e una chiamata al rinnovamento".

Quell'esortazione e quella chiamata non avrebbero consentito di limitarsi al rammarico, al pentimento, al dolore per il male subito dalle vittime. Il rinnovamento nella verità avrebbe dovuto - in primo luogo riguardare gli strumenti giuridici della Chiesa, al fine di assicurare un'adeguata prevenzione e una severa sanzione dei delitti in materia di abusi sessuali perpetrati da chierici e, in particolare modo, di ogni abuso in danno dei minori, un equo risarcimento dei danni materiali morali e esistenziali, l'assegnazione dei colpevoli a compiti che non comportassero rapporti con potenziali vittime, e, infine, la doverosa e ampia collaborazione con le autorità civili titolari dell'azione penale per siffatte fattispecie. prevedendo giuste sanzioni per i colpevoli ritardi o le omissioni dei superiori gerarchici.

Farsi carico di un "dovere di verità" non avrebbe più potuto offrire spazio per rivendicare in altra direzione diritti nativi di alcun genere, se non altro perché in tutte le decisioni relative ai fanciulli, quale che sia l'autorità facente capo a una delle parti contraenti della Convenzione, "l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3, § 1) nell'assolvere l'impegno "ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione" (art. 4).

Obbligazioni di natura diversa - come sono quelle davanti a Dio, alle istituzioni internazionali e nazionali, ai cittadini-fedeli come a ogni persona umana - imponevano dunque alle autorità ecclesiastiche, in ogni sede (organizzazioni internazionali, trattati multilaterali, istituzioni dell'Unione Europea, ecc.) e a ogni livello di competenza (secondo le regole del diritto canonico e del diritto della Stato della Città del Vaticano), di dare risposte pronte, complete, efficaci.

nel suo mistero / sopra di noi come sempre. / O veni speculum, veni millennium, jubila. / Noi ti apriamo i cuori, / ti apriamo le porte, veni. / Quella che si dispone al rito festoso del ricominciamento, figli, è una chiesa penitenziale. Molti hanno operato in me / e in nome mio, non onesta / ma anzi perfida e maliziosa gente. /In molti hanno abusato del mio limpido sigillo, / e io chiesa materna mi affliggo di tutte le magagne. / Perdono, chiediamo a mani giunte.»

⁹ Così ancora Benedetto XVI, Discorso, cit.

3 – Il doppio volto dell'ingerenza

All'opera del cardinale Camillo Tarquini, nella seconda metà del secolo diciannovesimo, si deve "l'equiparazione della Chiesa e dello Stato come *societates perfectae*". Un'equiparazione apparente, perché accompagnata dall'avvertenza che "la prima appartiene a un ordine superiore, a cui la società civile cattolica deve rimanere subordinata", perché il fine che essa persegue (la *salus animarum*) è sovraordinato a quello perseguito dal secondo (il benessere materiale): di qui - si è efficacemente sintetizzato - «il diritto della Chiesa [...] di esplicare un'ingerenza e una piena supremazia nelle "cose temporali in ragione di quelle spirituali", là dove c'è connessione di materia col fine spirituale»¹⁰.

La rivendicazione - non nuova, certo, se già la regola "nec papa in temporalibus, nec imperator in spiritualibus se debeant immiscere"¹¹ era di fatto intesa nel senso che "Dominus papa ratione peccati intromittit se de omnibus"¹² - persiste tuttora, espressa con formulazioni forse più sfumate, ed è causa di "tensioni rinascenti in occasione di scelte concrete sul piano politico e civile"¹³: di recente il cardinale Bagnasco ha ribadito che "la Chiesa non ha nessuna volontà di ingerenza tantomeno politica, ma sente come sua missione quella di non svendere l'umano e di difenderlo contro qualsiasi riduzione"¹⁴.

La Chiesa, infatti, non accetta che l'ordine suo proprio (l'unico in cui per la Costituzione italiana opera il riconoscimento della sua "sovranità", ex art. 7, primo comma) sia circoscritto alla sfera del sacro, dello "specifico religioso" (già di per sé di non agevole delimitazione), ma rivendica la pertinenza al suo magistero e alla sua giurisdizione della sfera della morale, dilatata al massimo delle sue virtualità. Nel solco della dottrina tradizionale, infatti, il can. 747, § 2, c.j.c. enuncia quale compito della Chiesa

"annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi

¹⁰ Così C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica al diritto canonico, il Mulino, Bologna, 1999, p. 231.

¹¹ Così la glossa perpetua e ordinaria al *Corpus iuris civilis, conferens generi,* Auth., Coll. I, tit. VI, *quomodo oportet episcopos*, princ.

¹² **Odofredo Denari**, Lectura super Codicem, I.1, de Summa Trinitate, 1.

¹³ Così **P. SCOPPOLA**, voce *Laicismo*, in *Enciclopedia europea*, vol. 6, Garzanti, Milano, 1978, p. 675.

¹⁴ Cfr. **D. DELLE FOGLIE**, Nessuna volontà di ingerenza. Difesa dell'umano, Intervista al Cardinale Angelo Bagnasco del 24 gennaio 2013 (all'url http://www.agensir.it/home_p age/dossier/00004675_Nessuna_volontadi_ingerenza.Difesa_dell_umano.html).

realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza della persona".

E ciò in ragione "del vincolo profondo che unisce l'ordine della creazione e della redenzione, con la necessità di tradurre la parola del Vangelo in concreta condotta di vita"¹⁵.

La Chiesa, in sintesi, rivendica il potere-dovere di intervenire in via autoritativa¹⁶ su ogni tema connesso o solo attinente ai temi etici fine vita, regolamentazione (divorzio, aborto, delle fecondazione assistita, inviolabilità della coscienza, famiglie di fatto, omosessualità, ecc.), e in particolare ai temi emergenti nello spazio della bioetica che il progresso scientifico va di continuo dilatando. Su questi temi si arroga il potere di individuare i valori irrinunciabili o indisponibili, "secondo la legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo"¹⁷, e dunque validi secondo criteri di generalità assoluta, e di fissare essa i limiti invalicabili da ogni altro potere. L'esperienza italiana ha fatto più volte levare (invano) voci critiche su interventi autorevoli della stessa

¹⁵ L'annotazione al canone si legge nel *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni ecclesiali, Ancora, Milano, 2001, p. 636; il tono categorico della norma risulta attenuato dall'avvertenza che "in questo campo è necessario agire con accortezza e nel rispetto della legittima autonomia della comunità politica"..

¹⁶ Non si intende, infatti, negare alle autorità ecclesiastiche la libertà di espressione del pensiero sui temi etici - come sembra supporre (se non ho inteso male) **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in questa Rivista, n. 3/2014, p. 6 - ma solo negare la pretesa che il suo insegnamento abbia valore universale e vincolante per tutti, in modo indipendente da ogni credenza di fede e convinzione, e sia pertanto sottratto alle regole del libero confronto e della deliberazione democratica.

¹⁷ Si può leggere (all'url http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/a pril/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit_it.html) nel Discorso di Benedetto XVI in occasione dell'incontro con i membri dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 18 aprile 2008): "Allo stesso tempo, l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani servono tutte quali garanzie per la salvaguardia della dignità umana. È evidente, tuttavia, che i diritti riconosciuti e delineati nella Dichiarazione si applicano ad ognuno in virtù della comune origine della persona, la quale rimane il punto più alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, secondo la quale il significato e l'interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti. Non si deve tuttavia permettere che tale ampia varietà di punti di vista oscuri il fatto che non solo i diritti sono universali, ma lo è anche la persona umana, soggetto di questi diritti".

CEI, ritenuti forme di vera e propria ingerenza nell'ordine dello Stato italiano.

Ma in due campi il primato degli ordinamenti statali si è sempre più consolidato e organizzato, per il tramite di apposite organizzazioni internazionali o di rapporti di collaborazione regolati da convenzioni, di norma multilaterali: la supervisione nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, per molti aspetti prossimi alla sfera della morale, e il controllo sulla circolazione dei capitali, essenziale nella lotta al riciclaggio dei profitti della mala vita organizzata, che ha coinvolto in via diretta o indiretta tutti gli stati in cui (in condizioni di regolarità formale o in via di fatto) vi sono soggetti che svolgono attività bancaria. Una sorta di contrappasso ha fatto sì, in un breve volgere di tempo, che la Santa Sede - sebbene si fosse ritenuto che potesse avanzare legittime pretese di fronte agli Stati "non concordatari" proprio per il tramite dello strumento suppletivo offerto dallo sviluppo della normativa internazionale in materia di diritti umani¹⁸ - sia stata fatta oggetto delle attenzioni di organismi sovranazionali. La circostanza - un tempo inaudita - ha fatto seguito all'abbandono di tradizionali cautele¹⁹ nella partecipazione sempre più accresciuta al diritto convenzionale multilaterale (nella sua duplice veste di organo di governo della Chiesa universale e dello Stato della Città del Vaticano), e al coinvolgimento sempre più intenso nelle dinamiche delle organizzazioni e degli organismi intergovernativi e dei programmi internazionali (anche in qualità di membro e non di semplice osservatore)²⁰ e dei partenariati economico-politici con cui compartisce alcuni valori fondanti²¹.

¹⁸ Era questa la tesi sostenuta da **S. FERLITO**, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 187, il quale ancora più esplicitamente affermava che "la evoluzione del diritto internazionale odierno sembra offrire alla S. Sede, almeno entro certi limiti, quelle possibilità di intervento negli affari interni degli Stati che il giurisdizionalismo ed il diritto internazionale classico le avevano vigorosamente precluso" (*ivi*, p. 188).

¹⁹ Cfr. **F. PETRONCELLI HUBLER**, *Chiesa cattolica e comunità internazionale*. *Riflessioni sulle forme di presenza*, Jovene, Napoli, 1989, specie p. 158 ss., che definisce la S. Sede "molto attenta nel sostenere le diverse iniziative e nel mediare soluzioni, ma, ad un tempo, guardinga nell'assumere impegni, che poco o nulla avvantaggerebbero la reale presenza di sostegno che la Chiesa, in quanto tale, intende assicurare" (*ivi*, p. 161).

²⁰ L'elenco ufficiale e dettagliato si legge all'url http://www.vatican.va/roman_curia/se cretariat_state/documents/rc_seg-st_20010123_holy-see-relations_it.html.

²¹ Si può ricordare che già la Commissione dell'Unione Europea di esperti indipendenti sui diritti fondamentali, su richiesta della Commissione europea a sua volta sollecitata dal Parlamento europeo, aveva elaborato un insolito rapporto (*Opinion* n. 4 del 2005) in ordine agli accordi stipulati tra la Santa Sede e gli Stati membri in materia di obiezione di coscienza per affrontare, tra l'altro, il tema del

Due episodi sono venuti alla ribalta internazionale, in campi ben diversi. In forza delle convenzioni monetarie stipulate con (la Comunità europea prima e poi con) l'Unione europea per l'adozione dell'euro la Santa Sede si è sottoposta ai controlli giurisdizionali di un organo giudiziario terzo (la Corte di giustizia dell'Unione europea) con competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti non appianate per le vie amichevoli (per il tramite del comitato misto)²². In forza della Convenzione sui Diritti del Fanciullo si è sottoposta al periodico "controllo"²³ dell'apposito Comitato divenendo destinataria di "suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute" dalla Santa Sede medesima, da sottoporre poi all'Assemblea generale dell'ONU (art. 45.4).

La vincolatività di (e l'afflittività di eventuali sanzioni conseguenti a) siffatte forme di ingerenza è, già a un primo sguardo, diversa sul piano giuridico; ma può bene essere di uguale portata ed efficacia sul piano politico e dell'immagine, di modo che si imporrà l'osservanza anche dei suggerimenti e delle raccomandazioni del Comitato in adempimento dell'impegno di "adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione" (art. 4).

primato di quegli accordi sul diritto nazionale e il tema della possibile incompatibilità di quegli accordi con i diritti fondamentali e con il diritto dell'Unione. Sul punto rinvio a **N. MARCHEI**, L'Unione europea ed i diritti fondamentali: l'accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia sull'obiezione di coscienza al vaglio del Parlamento europeo, già in questa Rivista (gennaio 2007) e ora, con il titolo L'accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia sull'obiezione di coscienza al vaglio del Parlamento europeo, in Quad. dir. pol. eccl., 1/2007, p. 203 ss.

Il Consiglio europeo ha poi adottato il Regolamento CE n. 168/2007 che ha istituito l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

²² Per una più compiuta ricostruzione delle vicende connesse all'adozione dell'euro mi limito a rinviare a quanto ho scritto nel precedente editoriale *Lo IOR e le occasioni sprecate* (n. 19 del 2013), e a quanto scritto successivamente sempre in questa Rivista (n. 35 del 2013) da **M.C. FOLLIERO**, *La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese, Stato e Unione Europea (ivi ulteriori indicazioni bibliografiche).*

²³ La nota di padre **F. LOMBARDI**, *S. Sede e Convenzione per i Diritti dei Fanciulli. il senso di un impegno* (che può leggersi sul sito della Radio Vaticana, all'url http://it.radiovaticana.va/news/2014/01/16/s._sede_e_convenzione_per_i_diritti_dei_fanciulli._il_senso_di_un/it1-764454) si prende cura di evidenziare che «Il Comitato infatti non è un "tribunale" che abbia giurisdizione per "giudicare" gli Stati parte, ma è uno strumento costituito da loro stessi in base alla Convenzione, per monitorarne e controllarne l'applicazione».

4 – La prima Sede non è giudicata da nessuno

È di tutta evidenza che gli episodi sopra ricordati sollevano il problema di come conciliare l'esercizio di questi controlli con il vigente can. 1404 c.j.c., che ha mantenuto nel suo tradizionale tenore la formula del can. 1556 del codice piano-benedettino ("*Prima Sedes a nemine iudicatur*"), che a sua volta riproduceva un'espressione classica²⁴. Da essa i canonisti (non solo curiali) hanno fatto discendere una sorta di "superinternazionalità" della Santa Sede che godrebbe nella comunità internazionale non di una semplice soggettività, al pari degli Stati, ma di una vera e propria sovranità in forza di una condizione giuridica preminente e superiore²⁵, quale "*societas in suo genere maxima*"²⁶.

Il problema di siffatta conciliazione si pone in particolare per gli aspetti connessi alla tutela di diritti fondamentali protetti da convenzioni internazionali cui la Chiesa abbia aderito, vuoi per il rilievo intrinseco del tema vuoi per la diffusione universale della Chiesa che opera, anche con lo strumento del diritto canonico universale e particolare, in contesti socio-culturali molto differenti. E si pone in modo ancora più pressante per quanti accolgano la tesi che il carattere fondamentale dei diritti dell'uomo sembra essere

"non l'elemento che unisce la posizione giuridica della persona nello Stato e nella Chiesa, ma l'elemento che la diversifica" e che "la struttura costituzionale della Chiesa non ha come telos quello di garantire la realizzazione dei diritti dei fedeli", ma di "dare la garanzia che la Parola e il Sacramento celebrato oggi nella Chiesa

²⁴ "Es uno de esos principios canónicos formulados en la Edad Media, con todo derecho, con toda consciencia. Era cuando el Papa coronaba emperadores y los deponía. Aunque primeramente se refería a los posibles litigios entre sede y sede, obispos contra obispos y esos habituales conflictos intra-eclesiales. Pero después se entendió en sentido y extensión universales, tanto para la Iglesia como para los estados: El Papa y su Sede están por encima de cualquier tribunal de este mundo y nadie es competente para juzgarle" cfr. P.V. AIMONE, Prima sedes a nemine iudicatur: si papa a fide devius, in AA. VV. (a cura di M.J. Peláez), Historia de la Iglesia y de las Instituciones eclesiasticas. Trabajos en homenaje a Ferran Valls i Taberner, BPR, Barcelona, XIV, 1989, pp. 4145-4162.

Le fonti del vigente codice "poiché non riportano alcun testo riguardante il dettato del canone 1404 [...] rinviano al canone 1556 del precedente Codice": Cfr. S. VACCA, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al decreto di Graziano*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1993, p.3.

²⁵ Per tutti si veda **P.A. D'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, il Mulino, Bologna, 1994, p, 340 ss.

²⁶ Utili richiami si possono leggere in **F. PETRONCELLI HUBLER**, *Chiesa cattolica e comunità internazionale*, cit., specie p. 143 ss.

siano ancora la stessa Parola e lo stesso Sacramento istituiti da Cristo"²⁷.

Ora, afferma uno stimato canonista di curia, la disposizione del can. 1404 c.j.c. ha la sua fonte diretta nel diritto divino e non è derogabile nemmeno dal Pontefice, motivo per cui non è possibile ritenere che il principio da esso enunciato "possa soffrire alcuna limitazione proveniente dagli accordi internazionali ratificati dalla Santa Sede", accordi rispetto ai quali la Santa Sede dovrebbe o apporre la riserva di non essere sottomessa ad alcun potere giurisdizionale o denunciare l'accordo se stipulato senza apposizione della riserva²⁸. In altri termini, il principio è ritenuto elemento essenziale della struttura e dell'istituzione della Chiesa per essere "intimamente legato al domma del primato giurisdizionale del pontefice romano"²⁹.

Le vicende che sono state occasione di questo scritto confermano, però, per concretezza ed evidenza, che affermazioni di questo tenore non coincidono con il comune sentire della comunità internazionale.

5 – Il tramonto di quel primato

La ricostruzione storica della presenza e del ruolo della Santa Sede nel sistema giuridico universale, tendenzialmente gerarchico, della *Respublica Christianorum* non è semplice, come non lo è

"determinare il momento nel quale la pretesa della chiesa al primato (nell'ordinamento della suddetta Respublica) ha perduto vitalità oggettiva a causa del definitivo imporsi, nei suoi rapporti con sovrani, signorie o Stati, della concezione ugualitaria internazionalistica"³⁰.

²⁷ Così **E. CORECCO**, Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione, in I Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società, Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Suisse, Friburgo, 6-11.X.1980), a cura di E. Corecco, N. Herzog, A. Scola, Herder-Giuffrè, Friburgo-Milano, 1981, p. 1221. Corecco riprende l'ultimo passo riportato dalla relazione svolta da **A.M. ROUCO VARELA**, Fundamentos eclesiológicos de una teoría de los derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia, ivi, p. 53 ss.

²⁸ Si veda **J. LLOBELL**, sub c. 1404, Comentario, in Comentario exegético al Código de Derercho canónico, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/1, 2ª ed., EUNSA, Pamplona, 1997, p. 699.

²⁹ Cfr. S. VACCA, Prima Sedes a nemine iudicatur, cit., p. 7.

³⁰ Cfr. **G. ARANGIO RUIZ**, voce *Santa Sede* (*Chiesa cattolica e Stato della Città del Vaticano*), in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. XIII, Utet, Torino, 1997, p. 584.

Restano tuttavia confermate, per gli studiosi del diritto internazionale, due circostanze: che, di fatto e da tempo, la Chiesa (e per essa la Santa Sede) "ha perduto, in confronto degli altri membri della comunità internazionale, quella preminenza di cui godeva in passato"³¹, e che dalle norme internazionali scaturiscono per essa "diritti, doveri, facoltà, poteri altrettanto temporali quanto quelli che ne scaturiscono per gli Stati: i quali pure, del resto, perseguono fini ideali, oltre che materiali e operano non di rado in materia religiosa"³².

Ha scritto Pietro Agostino d'Avack (con parole che oggi molti riterrebbero irriverenti) che la pretesa della Chiesa e della Santa Sede di porsi nella comunità internazionale quale

"soggetto avente *de iure* anzi *de iure divino* diritto ad una particolare posizione giuridica di preminenza [...] non può [fare] a meno di far sorridere un qualunque internazionalista e sembrare di non meritare neppure di essere presa in esame"³³.

Quel primato, dunque, altro oggi non è che un'utopia - o, nel migliore dei casi, una vana speranza - prossima al tramonto. Il prestigio della Chiesa nella comunità internazionale non sta nel numero crescente delle relazioni che essa intrattiene, ma nel fatto che si rivelino "proficue", rappresentando "davvero un'occasione di bene per l'umanità". Occorrerà a questo fine percorrere un nuovo cammino che abbia come punti di riferimento il comune impegno

"di avere cura, di custodire, in ogni angolo della Terra, chi soffre per l'indigenza", di "lavorare per edificare la pace", di curarsi "del bene degli altri, di tutti, a partire dalla natura che accomuna ogni essere umano su questa terra", di aiutare a "costruire ponti fra tutti gli uomini" per mezzo di un "dialogo tra luoghi e culture fra loro distanti, tra un capo del mondo e l'altro, oggi sempre più vicini, interdipendenti, bisognosi di incontrarsi e di creare spazi reali di autentica fraternità", di "intensificare il dialogo tra le varie religioni" e anche "il confronto con i non credenti"³⁴.

³¹ Cfr. **G. MORELLI**, *Nozioni di diritto internazionale*, 6^a ed. riveduta, Cedam, Padova, 1963, p. 149.

³² Cfr. **G. ARANGIO RUIZ**, voce *Santa Sede*, cit. p. 588. Ha osservato anche **P.A. d'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, cit., p. 342, che la delimitazione della materia spirituale da quella temporale "finisce per restare quasi priva di ogni effettivo contenuto concreto, non esistendo quasi campo di attività internazionale il quale possa dirsi veramente estraneo all'ordine spirituale".

³³ Cfr. **P.A.** d'AVACK, Vaticano e Santa Sede, cit., p. 342.

³⁴ I passi son tratti dal Discorso del Santo Padre Francesco tenuto il 22 marzo 2013 nel corso dell'udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/march/documents/papa-francesco

Il Pontefice ha indicato puntualmente questo "cammino difficile" - così l'ha definito lo stesso Francesco - che prosegue e perfeziona quel "cammino del ricominciamento" preconizzato da Luzi e prima ricordato.

Posso ora provare a rispondere alla domanda su cosa accomuni - in una prospettiva non meramente interna alla vita della Chiesa - le vicende da cui ho preso le mosse, di certo ben diverse sul piano dei presupposti e dei fini-valori delle discipline normative coinvolte.

Le accomuna, in primo luogo, il fatto che rendono manifesto come non sia più sufficiente per i "terzi" riconoscere le colpe e dolersene. Esse richiedono che sia avviato un profondo rinnovamento; richiedono (in misura diversa l'una dall'altra) che la Chiesa tutta - oltre a riconoscere davanti ai propri fedeli e al mondo le colpe commesse da quanti a essa sono legati da vincoli "qualificati" (come ha fatto il Pontefice per la pedofilia) - se ne assuma le conseguenti responsabilità, di ogni ordine (sia sotto il profilo penale, sia sotto quello civilistico e risarcitorio); richiedono che ponga in essere con prontezza plausibili strumenti normativi e organizzativi che ne ostacolino efficacemente il ripetersi.

Le accomuna, ancora, la necessità che le condotte di tutte le autorità preposte al governo della Chiesa siano ispirate - nei riguardi delle vittime, della comunità dei fedeli e delle autorità civili, giudiziarie e non - alla verità e alla trasparenza, alla severità nell'impedire l'eventuale reiterazione dei delitti commessi, e non al loro nascondimento, alla copertura del reo, alla reticenza o al diniego.

Le accomuna, infine, l'avere evidenziato la necessità che la Chiesa tutta prosegua doverosamente nel declinare la regola della collaborazione spontanea e leale con gli Stati e con le organizzazioni intergovernative, laddove già vigente e laddove se ne auspica l'adozione, secondo criteri di effettiva solidarietà e nel pieno rispetto della distinzione degli ordini che governa ogni comunità.

La Chiesa e la Santa Sede potranno così serenamente affrontare la prova dell'inarrestabile tramonto della regola espressa dal can. 1404 c.j.c. e della perdita di quell'astratto e teorico privilegio, al pari di quanto è già avvenuto per l'abolizione generalizzata del privilegio del foro ecclesiastico (ritenuta dal Sillabo uno degli "*Errori sulla Chiesa e suoi diritti*"), del quale nessuno nutre rimpianti.